

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 82 del 10-09-2013**

**OGGETTO: PIANO DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE IN
LOC.TERONTOLA PROP.NARDINI STEFANO. INTERPRETAZIONE AUTENTICA,
CON INTEGRAZIONI E RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 28 DEL 08/03/2008.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **10** del mese di **Settembre** alle ore **09:15** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	SINDACO	X	
2. MAMMOLI GABRIELLA	ASSESSORE	X	
3. ZUCCHINI MARCO			X
4. ANGORI DIEGO			X
5. BASANIERI FRANCESCA		X	
6. PETTI MIRO		X	
7. MINIATI MIRIANO		X	
8. PACCHINI LUCA		X	

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NARDI GIULIO**.

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Piano di Miglioramento agricolo Ambientale in loc.Terontola Prop.Nardini Stefano. Interpretazione autentica, con integrazioni e rettifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08/03/2008.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera GM 28 del 8.3.2008 venne approvato il PMAA in loc. Terontola, di proprietà di Nardini Stefano ai sensi della L.R.64/95;

che il PMAA citato prevedeva la realizzazione di edificio da destinare ad abitazione rurale e la realizzazione di un capannone agricolo;

che il suddetto PMMA venne approvato subordinandolo alle prescrizioni dell' Amm.ne Provinciale e alle prescrizioni del responsabile del procedimento;

Che la Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 73/AR del 28/03/2007 espresse un "parere favorevole agli interventi previsti dal PMAA Condizionato alla localizzazione del fabbricato abitativo nell'ambito di uno dei due corpi aziendali di cui si compone l'azienda e in adiacenza a strutture esistenti";

che il Responsabile del procedimento in data 13/02/2008 espresse il seguente parere "favorevole facendo proprie le prescrizioni della determinazione provinciale n.73/AR/07 ad eccezione del fabbricato abitativo per il quale dovrà essere presentata idonea richiesta presso il SUAP per il rilascio del titolo abilitativi";

Che nella deliberazione della G.C. n.28 del 08/03/2008 nella parte descrittiva venne riportato esattamente il parere espresso dal Responsabile del procedimento sopra ricordato, mentre nel deliberato venne riportata la seguente dicitura: "di approvare il PMAA intestato a Nardini Stefano, ai sensi dell'art.4 della L.R. 64/95 e s.m.i. subordinandolo alle prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale e alle prescrizioni del Responsabile del Procedimento";

CHE a seguito della richiesta di PdC presentata dal Sig. Nardini Stefano il 16.10.2012, riferita alla realizzazione di fabbricato di civile abitazione funzionale all'attività agricola in Cortoreggio-Terontola Alta, in fase istruttoria sono emersi dubbi in merito ai contenuti della suddetta delibera

CHE dalla verifica della suddetta delibera e dei relativi pareri si riscontra che, fermo restando l'ammissibilità della consistenza edilizia relativa sia alla realizzazione degli annessi che del fabbricato rurale ad uso abitativo, la localizzazione può essere oggetto interpretazioni diverse;

CHE in base a questi elementi il Responsabile del Procedimento in data 12/12/2012 ha proposto parere sfavorevole alla richiesta di PdC ed ha attivato le procedure di cui all'art- 10 bis della L. 241/90;

RISCONTRATO inoltre, che nella delibera citata non è stato fatto riferimento alla stipula di atti d'obbligo ai sensi di legge e non è stato indicato il termine di validità del PMAA;

CHE inoltre, l'approvazione del PMAA è avvenuta successivamente al 14.04.2007, data di entrata in vigore del DPGR 09.02.2007 n. 5/R "Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005" e che come disciplinato dall'articolo 204 della L.R. 1/2005 la L.R. 64/1995 è stata abrogata dalla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III, "Il territorio rurale", e che pertanto, erroneamente è stata riportata la legge regionale abrogata

CHE dalla verifica della documentazione trasmessa il 22.12.2012 dal Sig. Nardini a seguito del preavviso di rigetto (in allegato) non è stato possibile per l'Ufficio dirimere la questione specifica

dei contenuti della Delibera in questione, e quindi dell'ammissibilità dell'intervento in loc. Cortoreggio anziché in altra parte di terreni dell'azienda, come prospettato nel parere della Provincia di Arezzo;

PRESO ATTO della coerenza del programma con i contenuti della LR 1/05 e del regolamento 5/R come risultante della documentazione trasmessa dal Sig. Nardini e della dichiarazione del Dot. Agr. Gianfranco Rossi che conferma la coerenza del PMAA sia alla LR 64/95 che alle norme regionali vigenti;

CHE il Sig. Nardini ha presentato, al fine di avere conferma della localizzazione dell'immobile residenziale, un'osservazione al R.U. e che tale osservazione è stata accolta, come a confermare la volontà dell'Am.ne rispetto alla possibilità di edificare nell'area indicata negli elaborati del PMMA di cui alla citata delibera di GC;

RITENUTO opportuno chiarire l'effettiva volontà dell'Am.ne al fine di permettere agli uffici di procedere correttamente nello svolgimento del loro lavoro, e ai cittadini di ottenere le opportune risposte da parte dell'Ente;

RICONOSCIUTO che, pur essendo stato fatto riferimento alla L.R.64/95, l'approvazione del PMAA è stata deliberata, già nel rispetto della L.R. n.1/05, con i contenuti di cui agli elaborati del PMAA ivi compresa la localizzazione dell'edificio residenziale in loc. Cortoreggio, e che il riferimento alla L.R. 64/95 così come il mancato riferimento, alla necessità della stipula dell'atto d'obbligo, contenente, fra l'altro, i termini di validità del PMAA, sia da imputare ad un mero errore materiale;

DATO ATTO che, pertanto non è necessario, nello spirito di economicità dell'azione amministrativa, di chiedere un nuovo parere alla provincia ai sensi della L.R 1/05

CHE si rende opportuno esplicitare la volontà già espressa con delibera di GM 28 del 8.3.2008 di approvazione del PMAA in loc. Terontola, di proprietà di Nardini, dando una interpretazione autentica di quello che già era indicato nella deliberazione citata;

CHE si rende necessario rettificare il suddetto atto là dove si fa riferimento alla LR 64/05 e dove è carente del riferimento all'atto unilaterale d'obbligo;

che la realizzazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, ai sensi della L.R. n.1/2005, deve essere garantita da apposito atto d'obbligo da registrare e trascrivere a spese del richiedente;

Visto lo schema generale di atto d'obbligo unilaterale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 10/9/2013 redatto secondo quanto disposto dalla L.R. 1/05 e dall'art.9 comma 2 del Regolamento attuativo 9/2/2007 n.5/R e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.1.2005 n. 1 (norme per il governo del territorio);

VISTO il D.P.R.G n. 5/R DEL 9.2.2007 "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (II territorio rurale) della legge regionale 3.1.2005 n. 1 (norme per il governo del territorio);

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/00;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, sullo stesso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000, non occorre il parere di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 e succ. modif., che, allegato sotto lettera "A", fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTO UNANIME

DELIBERA

DI DARE ATTO che l'interpretazione autentica di quanto riportato nella delibera di GM 28/08 del 8.3.2008 di approvazione del PMAA in loc. Terontola, di proprietà di Nardini Stefano è quella di consentire la localizzazione dell'edificio residenziale nell'area indicata negli elaborati del PMMA di cui alla citata delibera di GM n.28 del 08/03/2008, ovvero in Loc.Cortoreggio;

DI RETTIFICARE la delibera GC n28 del 08/03/2008 nel senso che dove indicato la L.R 60/95 si deve intendere L.R. 1/05, in quanto la L.R. 64/1995 è stata abrogata dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III, "Il territorio rurale", in data 9.2.2007 e che pertanto, erroneamente riportata;

Di prevedere l'obbligo della stipula di atto d'obbligo unilaterale secondo l'attuale schema approvato con delibera G.C. 80/2013 e che la validità del PMAA è di anni 10 secondo quanto previsto nel suddetto schema;

Di dare atto che l'Azienda Agricola "Nardini Stefano" al fine di garantire l'attuazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui trattasi, dovrà sottoscrivere, registrare e trascrivere a proprie spese, lo specifico atto d'obbligo, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 10.9.2013;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma- del D.L.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

f.to **ANDREA VIGNINI**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. **GIULIO NARDI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. **GIULIO NARDI**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. **GIULIO NARDI**

www.AlboPretorioOnline.it 25/09/13

www.Albopretorionline.it 25/09/13